Ricevuta 3/4/[redacted]

Ufficio del Difensore Civico
Regione del Veneto
Protocollo
N. 849
DATA 4-4-[redacted]

Difensore Civico

Al Presidente del Consiglio Regionale

Sig. Cavaliere

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
03085 [redacted] 0 00
UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Bottoli
ric. 31/[redacted]

La sottoscritta [redacted], violinista iscritta nella Graduatoria d'Istituto Scuola Media della provincia di Verona come supplente di violino nell'ambito della sperimentazione musicale, dopo essere stata a mio parere ingiustamente "scavalcata" da una docente che ritenevo non avesse i titoli necessari, mi sono rivolta per avere giustizia alla figura del DIFENSORE CIVICO della Regione Veneto Signor Vittorio Bottoli che ha solertemente cominciato a seguire il mio caso [redacted].

Scopo di questa lettera e' comunicarLe che la mia pratica e' stata brillantemente risolta dal Difensore Civico, ottenendo cosî il giusto ricollocamento della sottoscritta nella graduatoria suddetta.

La saluto e la ringrazio.

Verona [redacted]

[redacted]

■ **riconoscimento rimborso delle spese sostenute per un intervento in clinica privata**

E certamente non aveva i mezzi per un ricorso in via amministrativa *la mamma del minore cui, sottoposto ad un intervento straordinario di microchirurgia, veniva riconosciuto un esiguo rimborso per le spese sostenute in relazione al citato intervento, eseguito da un noto specialista inglese presso una clinica privata in Italia, pur accertando e documentando l'impossibilità di ottenere da parte del Servizio Sanitario Nazionale cure tempestive e soprattutto risolutive della peculiare affezione congenita del figlio.*

Pertanto evidenziando la reale riuscita di tale intervento, soprattutto a fronte dell'innegabile miglioramento della qualità della vita del ragazzo, oltre al concorso di importanti fattori come ad esempio l'urgenza e la tempestività dell'intervento, successivo ad una serie di interventi produttivi di risultati insoddisfacenti in altre strutture pubbliche, si è riusciti ad ottenere un rimborso integrale a favore dell'interessata[17].

[17] *Vedi allegato qui di seguito.*

Regione del Veneto

giunta regionale

Data, [redacted] Protocollo N° (da citare nella risposta) Allegati N°

Oggetto: Autorizzazione a liquidare in toto le spese sostenute dalla Sig.ra i per il ricovero e l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il figlio . presso la Clinica Privata . .

Al Direttore Generale
Azienda ULSS n.

E p.c.

Al Consiglio Regionale del Veneto
- Difensore Civico –
Via Brenta Vecchia 8
30175 Venezia-Mestre

Sig.ra

Ufficio del Difensore Civico
Regione del Veneto
Protocollo
N. 1670
DATA [redacted]

Con riferimento alla nota prot.n. 1129 del [redacted] del Difensore Civico presso il Consiglio Regionale del Veneto intesa a "segnalare il caso del giovane affetto da " " congenita si conviene col Difensore che legge per conoscenza che ove la nadre del giovane in oggetto avesse portato il figlio ad operarsi all'estero, come purtroppo fu più volte costretta a fare in precedenza, sempre previa autorizzazione della ULSS di residenza, avrebbe ottenuto rimborso integrale delle spese sostenute per le prestazioni sanitarie fruite in ambito ospedaliero.

Ciò premesso, si ritiene che il caso in esame debba ritenersi peculiare per il concorso dei seguenti fattori e/o avvenimenti:

- la sequela di interventi chirurgici all'estero non eliminò nel paziente il delicato problema dell'incontinenza urinaria;
- sopravvenuto decesso dello specialista francese che avrebbe dovuto svolgere l'intervento chirurgico, forse risolutivo, del problema di cui sopra;
- presso l'Azienda Ospedaliera di Padova al paziente fu prospettato un intervento chirurgico di chiusura del collo vescicale;
- accertata e documentata impossibilità di ottenere da parte del Servizio sanitario Nazionale cure tempestive e soprattutto risolutive dell'affezione congenita del giovan. .
- lo specialista inglese P.G n servizio presso una clinica londinese si assunse la responsabilità di erseguire sul un intervento chirurgico che consente allo stesso una completa continenza:

Regione del Veneto

giunta regionale

- l'intervento di cui sopra è stato effettuato presso la Clinica non convenzionata di Milano ove lo specialista inglese viene periodicamente ad eseguire interventi chirurgici di alta specializzazione;
- l'intervento di cui trattasi è stato urgente e tempestivo (la stessa cosa, per la lunghezza delle liste d'attesa, non sarebbe potuta essere nella clinica londinese ove presta la sua opera Mr e successivo ad una serie di interventi produttivi di risultati insoddisfacenti (leggasi persistere dell'incontinenza urinaria, difficoltà al cateterismo intermittente, infezioni urinarie.

Tutto ciò premesso, ribadita la gravità e la eccezionalità del caso in esame, si autorizza l'ULSS a rimborsare integralmente (cfr documentazione rilasciata dalla Clinica) alla Signora residente in le spese sostenute per l'intervento chirurgico e l'assistenza anestesiologica cui è stato sottoposto in data il figlio o presso la Clinica Privata

Distinti saluti.

Il Dirigente Regionale

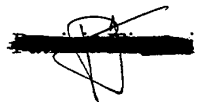
Gg
041-2791671

Al Difensore Civico Regionale
Via Brenta Vecchia 8
30175 Mestre Venezia
Alla cortese attenzione
Dott.ssa Blascovich Rossella

E per conoscenza al
Segretario Generale del Consiglio Regionale
Palazzo Ferro Fini
S.Marco 2321
30124 Venezia

Io [redacted] mamma di [redacted] in riferimento alla domanda di rimborso che ho presentato presso al vostro ufficio riguardo le spese sostenute per l'intervento straordinario di microchirurgia al quale mio figlio è stato sottoposto presso la clinica [redacted] di Milano,volevo sentitamente ringraziarvi per l'attenzione dedicataci e per la professionalità che ha permesso di portare ad esito positivo la nostra richiesta.

Colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti,



- **riconoscimento rimborso delle spese sostenute per ricovero ospedaliero all'estero**

Altro significativo esempio è rappresentato dal caso di *una signora la quale affetta da una grave forma tumorale ha chiesto l'autorizzazione per un ricovero all'estero soprattutto in conseguenza di accertate difficoltà diagnostiche riconosciute da tre servizi di anatomia e istologia patologica in Italia.*

Tale richiesta è sopravvenuta proprio in relazione al fatto che alcuni specialisti del centro tumori parigino, ai quali si era rivolta l'istante per un consulto, avrebbero dichiarato che, sulla base del quadro clinico della paziente, avrebbe giovato maggiormente intervenire con una isterectomia totale già in fase di un precedente intervento praticato in Italia, oltre ad un trattamento terapeutico più adeguato.

Tuttavia il diniego alla citata autorizzazione è stato motivato dal fatto che le cure richieste risultavano parimenti eseguibili in Italia in tutti Istituti preposti allo studio e alla cura dei tumori.

Ma ad avviso di questo Ufficio sono stati subito evidenziati i presupposti di una prestazione sanitaria in forma indiretta, ritenendo peraltro umanamente comprensibile che una persona con una storia clinica del tutto singolare, come quella in questione, avesse manifestato l'interesse di farsi curare in un centro europeo altamente specializzato soprattutto alla luce delle perplessità dichiarate da alcuni sanitari in ordine alle origini della malattia.

In relazione a quanto esposto questo Ufficio ha sottoposto all'attenzione della Direzione sanitaria dell'ASL competente il caso, evidenziando i considerevoli risultati ottenuti dalla paziente che aveva già intrapreso a suo carico le cure presso il centro parigino, ravvisando nel contempo l'opportunità di chiedere l'autorizzazione al rimborso delle spese sostenute dall'interessata per le specifiche prestazioni sanitarie fruite all'estero.

A tal fine l'intervento del difensore civico si è concluso con il parere favorevole dell'ASL di riferimento che ha riconosciuto la legittimità della richiesta, suffragata dalla documentazione prodotta, in quanto riconducibile alle disposizioni e procedure del Decreto Ministeriale della Sanità 3 novembre 1989 e alle norme attuative regionali[18].

[18] *Vedi allegato qui di seguito.*

AZIENDA U.L.S.S.

Direzione Sanitaria
Referente per il Procedimento

Mestre, lì _

Prot. _

Ufficio del Difensore Civico
Regione del Veneto
Protocollo
N. 300
DATA [redacted]

Al Difensore Civico
Regione Veneto
Via Brenta Vecchia, 8
30175 Mestre

Oggetto: istanza di rimborso spese per cure sostenute all'estero.
Sig.ra l e residente
In

In riferimento alla Vs. nota di pari oggetto prot. n.1930, si comunica che questa Azienda Ulss . ha espresso parere favorevole all'istanza prodotta dalla nominata in oggetto in merito al contributo per le spese sostenute per le cure effettuate presso l'Hopital "Paul Broussse" Villejuif di Parigi, in quanto dalla documentazione prodotta è stato verificato che tale richiesta è riconducibile alle disposizioni e procedure del Decreto Ministeriale della Sanità 3 novembre 1989 ed alle norme attuative regionali.

Per quanto suesposto, si allega alla presente copia della Deliberazione [redacted] approvata nella seduta del [redacted]

A disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE SANITARIO

I casi, ovviamente, di cittadini che ricorrono alla difesa civica perché privi di mezzi sono effettivamente i più numerosi e spesso i più toccanti.

Riteniamo peraltro inutile insistere su questo argomento tanto lo stesso appare ovvio e condivisibile.

4. TEMPESTIVITÀ E PROFESSIONALITÀ.

Un'altra delle prerogative caratterizzanti la difesa civica è certamente quello della **tempestività**.

Non sarà inutile, a tal proposito, ricordare che una giustizia lenta si traduce, sostanzialmente, in mancanza di giustizia.

Se il creditore di una somma dovuta a qualsiasi titolo - risarcimento, restituzione, pagamento prestazioni d'opera o professionali ect - ottiene il riconoscimento del suo diritto e quindi il pagamento in ritardo, spesso le conseguenze, a suo danno, possono essere irreparabili come il fallimento.

Se chi agisce per il riconoscimento di un proprio diritto lo ottiene in ritardo, spesso irreparabile è il danno dallo stesso subito nelle more del giudizio.

A tal proposito ricordiamo un caso particolarmente emblematico:

- **sostituzione insegnante nel corso dell'anno scolastico**

Trenta alunni dell'ultimo anno di un liceo scientifico di Verona, entrarono in conflitto con un insegnante del corso specialistico dagli stessi scelto e che quindi, come tale, diveniva materia obbligatoria per l'esame di maturità, rifiutandone l'insegnamento.

Si venne quindi a creare una condizione scolastica assai precaria e sfociata in gravi provvedimenti disciplinari, quali la sospensione nei confronti di tutti gli alunni.

Il caso era particolarmente delicato in quanto la materia del corso specialistico doveva obbligatoriamente essere tema d'esame ma, con la situazione venutasi a creare, i ragazzi era privati, sia pure per loro scelta, della possibilità di apprendimento.

Ovviamente il tempo era un elemento essenziale in quanto ogni giorno perso si rifletteva sulla preparazione degli alunni.

Il difensore civico intervenne presso il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale di Venezia che, persuaso, provvedette immediatamente alla sostituzione dell'insegnante, permettendo la continuazione regolare dell'anno scolastico.

Ovviamente tale decisione dovette necessariamente prescindere da eventuali accertamenti tecnici sulla capacità dell'insegnante o meno a svolgere il proprio mandato, accertamento che certamente sarebbe stato disposto da un tribunale amministrativo prima di provvedere in merito.

Peraltro è opportuno evidenziare che con questo «trasferimento per incompatibilità» nessun giudizio o provvedimento negativo venne preso nei confronti dell'insegnante.

Di tutta ovvietà la soddisfazione dei genitori degli alunni[19].

[19] *Vedi allegato qui di seguito.*

Verona 31 ottobre 2001

Alla cortese attenzione della presidenza del consiglio regionale del Veneto
Dott. Enrico Cavaliere

p.c. Egregio signore
Direttore Generale Regionale dott. De Sanctis

p.c. Egregio signore
Difensore Civico avv. Vittorio Bottoli

Ufficio del Difensore Civico Regione del Veneto
Protocollo
N.
DATA

Siamo i genitori degli studenti di IV e V AT del liceo Girolamo Fracastoro di Verona che si sono rivolti al difensore civico Avv. Vittorio Bottoli per un problema inerente all'insegnamento della matematica.

Vorremmo manifestare la nostra gratitudine, poiché grazie all'intervento del Difensore Civico avv. Vittorio Bottoli e all'attenzione del Dott. De Sanctis, Direttore generale regionale, il problema è stato risolto e ai nostri ragazzi è stato assegnato un Professore che sta sapientemente colmando le lacune causate da un insegnamento inadeguato, mettendoli così in condizione di affrontare l'esame di stato serenamente.

RingraziandoVi inviamo i più distinti saluti da parte degli studenti e dei genitori.

Il Presidente del comitato genitori Sig. [redacted].

Silvano. [redacted]

Ufficio del Difensore Civico Regione del Veneto
Protocollo
N. 2226
DATA [redacted]

Sempre ai fini della tempestività desideriamo evidenziare come l'intervento richiesto avvenga, su semplice istanza - anche orale - del cittadino, presso l'organo amministrativo competente senza alcuna formalità e privilegiando le forme di approccio più celeri.

A tal proposito **è prassi del nostro ufficio non avvalersi del diritto di convocazione**, espressamente previsto dalla normativa, ma di recarsi personalmente, ai fini di una maggior celerità e per meglio dimostrare la propria disponibilità, presso l'ufficio competente.

Esaurita, normalmente nell'arco di pochi giorni, l'istruttoria necessaria a valutare se esistano o meno violazioni di diritti o interessi degli istanti, **la segreteria del difensore civico**, qualora l'indagine si sia risolta positivamente per l'istante, **procura l'appuntamento** col sindaco, assessore, dirigente o funzionario responsabile; vengono quindi esposte le motivazioni, in fatto e in diritto, che rendono opportuno l'accoglimento dell'istanza, ottenendo nella maggior parte dei casi, il solerte accoglimento.

Nessuna altra formalità, né procedurale né formale, se non la «***persuasione***» tanto più efficace quanto meglio e più approfonditamente vengono elaborate ed esplicitate le argomentazioni a sostegno del proprio assunto.

E, a tal proposito, dobbiamo nuovamente sottolineare la professionalità dei nostri funzionari cui vengono, per competenza, assegnate le singole pratiche, e che trova riscontro nelle pubblicazioni universitarie e nell'ambito della stampa specializzata[20].

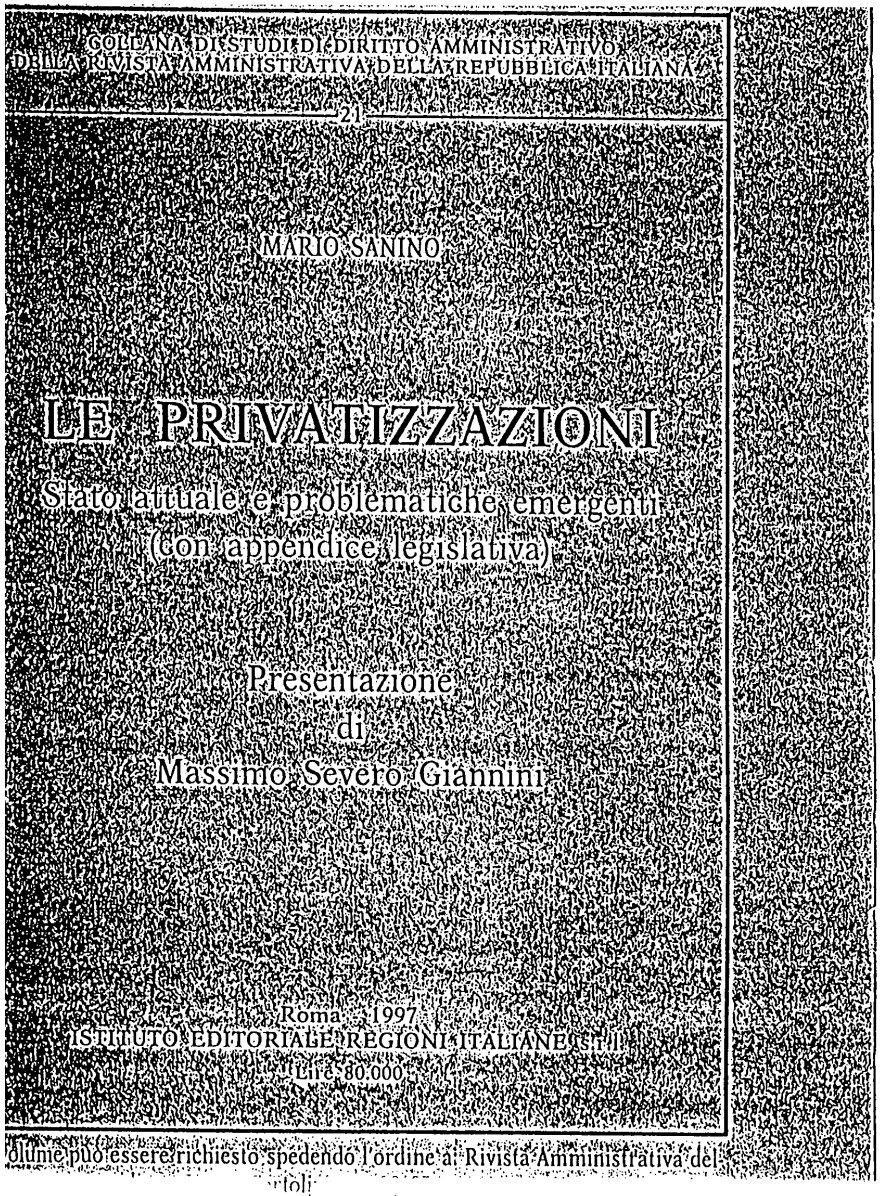
[20] *Vedi allegato qui di seguito.*

RIVISTA BIMESTRALE
N. 1 GENNAIO-FEBBRAIO 2000

REGIONE del VENETO

IL DIRITTO DELLA REGIONE

CEDAM



ANNO VI APRILE-GIUGNO 1999 N. 2

RIVISTA AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE VENETO

INDICE

CONTRIBUTI AL DIRITTO E ALLA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

LORENZO STEVANATO: *L'approvazione semplificata delle varianti parziali (L.R. n. 21/98)* Pag. 77

VITA E PROBLEMI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENZO BENEDETTI: *L'accertamento e la sistemazione delle terre di uso civico nella legislazione della Regione Veneto* » 83

MASSIMO CARLIN-FRANCESCO MAGRIS: *La disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale* » 93

STEFANO BIGOLARO: *I vincoli per l'edificazione nelle zone rurali (L.R. n. 24/85)* » 105

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

GIURISPRUDENZA ORDINARIA

IVONE CACCIAVILLANI: *La nozione di «bosco» tra legislazione regionale e legislazione statale* (nota a Pretura Circondariale di Bassano del Grappa - Sezione distaccata di Asiago, ord. 23 febbraio 1999) » 111

ANDREA CORONIN: *La competenza al rilascio delle concessioni di derivazione idrica* (nota a Tribunale Superiore Acque Pubbliche 22 dicembre 1998, n. 120) » 116

Camera dei Deputati — 44 — Senato della Repubblica
XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INDICE SOMMARIO

TEMI IN DISCUSSIONE

LUIGI DELPINO, Il decalogo del buon amministratore Pag. 3

EUGENIO TRIZIO, Il federalismo è un'opinione? » 13

FRANCESCO MAGRIS, La legge veneta sulla valutazione d'impatto ambientale: le misure di semplificazione ed i rapporti con lo sportello unico per le attività produttive » 31

CRISTINA DE BENETTI, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai Comuni e sportello unico per le attività produttive: un impegnativo «accentramento» nel decentramento » 45

PAOLA DURASTANTE, Il disagio minorile ed il coordinamento Stato-Regioni » 63

GIURISPRUDENZA

CORTE COST. – sentenza 7 aprile 2000, n. 94 – Pres. Guizzi, Red. Onida – (giudizio promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1998 dal T.A.R. Veneto, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1998, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1998) – *Le «popolazioni interessate» nei procedimenti di variazione dei territori comunali: nuovi elementi per la loro individuazione e confronto tra normative regionali* (AGNOLETTO) Pag. 69

DOCUMENTAZIONE

Giornata seminariale «la riforma del commercio: gli aspetti giuridico-legali» Venezia 26.5.2000 Pag. 85

Hanno collaborato al presente volume:

ROBERTA AGNOLETTO, Cultore della materia presso la cattedra di Diritto pubblico del Diploma Universitario Commercio Estero dell'Università Ca' Foscari

MARCO BURICELLI, Consigliere TAR Veneto

GIOVANNI CECI, Dirigente generale in quiescenza

CRISTINA DE BENETTI, Avvocato, Ricercatore e Professore incaricato di Istituzioni di Diritto pubblico presso l'Università Ca' Foscari di Venezia

LUIGI DELPINO, Sostituto procuratore generale presso la Procura generale di Venezia

PAOLA DURASTANTE, Direttore amministrativo contabile Centro Giustizia minorile di Venezia

MARCELLO FRACANZANI, Avvocato, Ricercatore di Teoria generale del diritto e Dottrina dello Stato nell'Università di Padova

FRANCESCO MAGRIS, Avvocato, Esperto Amministrativo Direzione Tutela dell'Ambiente della Regione Veneto

ROMANO MORRA, Avvocato, dirigente generale della direzione affari legislativi e legali

PATRIZIA PETRALIA, Dirigente presso la Direzione agli affari legislativi e legali

GIOVANNA PRETTO, Dirigente del Settore Sviluppo-Economia presso il Comune di Vicenza

PLINIO SACCHETTO, Avvocato Generale dello Stato

EUGENIO TRIZIO, Segretario regionale agli affari giuridici e istituzionali

UMBERTO ZUBALLI, Magistrato del TAR per il Veneto

AMBIENTE & SICUREZZA

Il Sole - 24 Ore Pirola

VIA regionale/2: vanno disapplicate le disposizioni transitorie

di Francesco Magris, avvocato, esperto amministrativo, Ufficio del Difensore Civico – Regione Veneto

Con la sentenza 28 agosto 2001, n. 4532, la V Sezione del Consiglio di Stato è intervenuta sulla "vexata quaestio" della compatibilità dei regimi transitori contemplati negli ordinamenti di alcune regioni italiane con la normativa comunitaria in materia di valutazione d'impatto ambientale (si veda anche il n. 21/2000 di Ambiente&Sicurezza*), in particolare, è stato stabilito che, con specifico riguardo alla disciplina transitoria veneta, il Legislatore regionale abbia ecceduto il margine di discrezionalità accordato dalla direttiva comunitaria n. 85/337/CEE. La questione risale all'introduzione di misure di natura transitoria da parte di Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, a causa del ritardo con cui lo Stato italiano aveva recepito la "direttiva madre"; a seguito della notifica di una procedura d'infrazione della Commissione europea nei confronti dello Stato italiano, tutte le regioni si erano conformate al nuovo orientamento, secondo le modalità riportate nell'articolo precedente.*

La sentenza 28 agosto 2001, n. 4532 resa dalla Sezione V del Consiglio di Stato riveste grande interesse in quanto pone un punto fermo in merito alla delicata questione della compatibilità dei regimi transitori contemplati negli ordinamenti di alcune regioni italiane con la normativa comunitaria in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA).

In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto, con specifico riguardo alla disciplina transitoria veneta, che il Legislatore regionale abbia ecceduto il margine di discrezionalità accordato dalla direttiva comunitaria n. 85/337/CEE[1] per il suo recepimento, ponendosi così in contrasto con i dettami europei.

Giova ricordare che alcune regioni italiane (Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia) avevano previsto nei rispettivi ordinamenti disposizioni di natura transitoria volte a circoscrivere l'operatività della menzionata direttiva con riguardo ai progetti di opere il cui *iter* procedimentale fosse stato già avviato prima della data di entrata in vigore della legge regionale sulla VIA[2].

Sottesa vi era l'esigenza di assicurare certezza alle situazioni giuridiche, evitando che il grave ritardo con cui lo Stato italiano ha messo in condizione le regioni di legiferare nella materia considerata (l'atto di indirizzo e coordinamento, che ha demandato alle regioni il compito di disciplinare la procedura di valutazione d'impatto ambientale in relazione alle tipologie progettuali dell'allegato II della citata direttiva comunitaria, è stato emanato solo il 12 aprile 1996, a fronte del termine massimo del 3 luglio 1988) si riverberasse negativamente sui procedimenti autorizzatori *in itinere*, finendo per imporre l'esperimento di una procedura assai gravosa in termini di tempo e di costi originariamente non preventivata.

La Commissione europea, tuttavia, ha rilevato l'incompatibilità tra i regimi transitori e la menzionata direttiva comunitaria e ha, pertanto, avviato una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano[3], il quale, conseguentemente, tramite il Ministero dell'Ambiente, ha invitato formalmente le cinque regioni italiane ritenute inadempienti ad abrogare le disposizioni transitorie in parola. Tutte le regioni si sono successivamente conformate all'invito ministeriale[4].

Venendo nel dettaglio alla sentenza resa dal Consiglio di Stato, alla base del giudizio vi è la vicenda di una società veneta di gestione dei servizi ambientali che aveva presentato istanza volta a ottenere l'approvazione del progetto relativo a una discarica di rifiuti speciali non pericolosi di capienza superiore a 500.000 m^3.

[1] *«Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati» (in G.U.C.E. L del 5 luglio 1985, n. 175).*

[2] *Si veda Ambiente&Sicurezza n. 21/2000, pag. 107.*

[3] *Si veda il n. 20/2000 di Ambiente&Sicurezza.*

[4] *Si veda la tabella 1 nel precedente articolo di L. Masia a pag. 106.*

Valutazione di impatto ambientale AMBIENTE & SICUREZZA

Articolo Il Sole - 24 Ore Pirola

AMBIENTE E INQUINAMENTO

Parere motivato della Commissione europea: la posizione delle regioni

di Francesco Magris, avvocato ed esperto amministrativo presso la Regione Veneto

Dopo l'articolo pubblicato sul n. 20/2000 di Ambiente&Sicurezza, *prosegue la discussione sul parere motivato della Commissione europea in merito alla violazione, da parte di alcune regioni italiane, delle direttive nn. 85/337/CEE e 97/11/CE relative alla V.I.A. In particolare, risulta utile, a completamento del quadro, un confronto tra le disposizioni delle cinque amministrazioni chiamate in causa e l'analisi, a titolo esemplificativo, della risposta della Regione Veneto alla nota del Ministero dell'Ambiente.*

Alcune normative regionali in materia di V.I.A. non sarebbero pienamente conformi ai dettami comunitari. È quanto risulta da una nota del Ministero dell'Ambiente indirizzata a cinque regioni italiane, nella quale è riportato il testo della lettera della Commissione europea con cui quest'ultima ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano (si veda *Ambiente&Sicurezza* n. 20/2000, pag. 84).

Il motivo della contestazione risiede nel fatto che le Regioni Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, nel dare attuazione alle direttive comunitarie in materia di V.I.A. e al D.P.R. 12 aprile 1996 («*Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale*»), avrebbero disatteso le prescrizioni europee, introducendo, nelle rispettive normative, delle disposizioni di ca-

TABELLA 1

CONFRONTO TRA LE REGIONI

Regione	Riferimento normativo	Contenuto
PIEMONTE	Art. 23, comma 4, L.R. 14 dicembre 1998, n. 40	*«Sono sottoposti alle disposizioni di cui alla presente legge i progetti per i quali alla data di pubblicazione della stessa, non sia stato avviato alcun iter procedurale finalizzato alla realizzazione dell'opera, nonché i piani e i programmi per i quali non sia stato adottato alcun atto formale per l'avvio della specifica procedura di approvazione».*
VENETO	Art. 27, comma 4, L.R. 26 marzo 1999, n. 10	*«La procedura di valutazione di impatto ambientale non si applica ai progetti (...) per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state presentate le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni o approvazioni, a norma delle disposizioni vigenti».*
EMILIA-ROMAGNA	Art. 32, comma 5, L.R. 18 maggio 1999, n. 9	*«Salvo diversa determinazione del proponente, le procedure di cui alla presente legge non si applicano ai progetti (...) per i quali, alla data di pubblicazione delle direttive, siano già state presentate le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni o degli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e di tutela della salute dei cittadini, a norma delle disposizioni vigenti».*
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Art. 22, comma 3, del decreto del Presidente di Giunta 8 luglio 1996, n. 245	*«Le procedure di cui al presente regolamento non si applicano ai progetti delle opere e degli interventi per i quali siano state inoltrate istanze alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta o altri atti comunque finalizzati alla realizzazione dell'opera o dell'intervento prima della decorrenza dell'applicazione del regolamento alla scadenza di cui al comma 2».*
TOSCANA	Art. 27, comma 1, L.R. 3 novembre 1998, n. 79	*«Non sono soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato emanato il provvedimento definitivo di autorizzazione, che consenta la realizzazione dell'opera, impianto o altro intervento».* A differenza dalle ipotesi precedenti, dunque, in questo caso non è sufficiente, al fine di esentare un progetto dalla procedura di V.I.A., l'avvenuta proposizione di un'istanza di autorizzazione, essendo allo scopo, invece, indispensabile il perfezionamento dell'intero *iter* procedimentale, il quale culmina nel rilascio dell'atto finale di autorizzazione.